



TRIBUNALE DI GENOVA

QUARTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA RIUNIONE del 17.09.2021

Art. 47 quater O.G. , capo IV punto 35.1 e 35.8 della circolare sulla formazione delle tabelle

Il giorno 17 settembre 2021 alle ore 11.30 sono presenti in collegamento da remoto tramite l'applicazione Microsoft TEAMS il Presidente di Sezione, dott. Domenico Pellegrini e i giudici Anna Bertini, Daniela Canepa, Simonetta Collella, Danilo Corvacchiola, Marina Pugliese, Maria Antonia Di Lazzaro (estensore del presente verbale).

Argomento principale della riunione, indetta ai sensi dell'art. 35.8 Circolare Tabelle è il seguente:

***Vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
e soggetti minori di età***

In via preliminare la Sezione discute sulle norme procedurali applicabili nel caso in cui sorgano "contrastanti sul consenso" in relazione alle vaccinazioni anti COVID-19 da somministrarsi a soggetti minori di età.

A tale riguardo, le soluzioni astrattamente prospettabili sono le seguenti:

1) Applicazione dell'art. 3 comma V l. 219/2017:

"5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o

dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.”

2) Applicazione degli artt. 316 comma II c.c. e/o 337 ter comma III c.c.

Potrebbe applicarsi l'art. 316 comma II c.c. in caso di contrasto alla vaccinazione sorto all'interno di un nucleo familiare "unito" (es. genitori uniti in matrimonio, ovvero conviventi, uno dei quali contrario al vaccino per il figlio in età minore) o l'art. 337 ter comma III c.c. nel caso in cui il contrasto sorga all'intero di un nucleo familiare "diviso" (genitori separati o divorziati ovvero coppia di fatto non più convivente).

In entrambi i casi la procedura – che seguirà il rito della volontaria giurisdizione - va introdotta con ricorso non già al GT (come nella ipotesi sub n. 1), ma al giudice della famiglia.

In caso di pendenza del giudizio di separazione / divorzio ovvero del procedimento camerale ex artt. 337 bis e segg. c.c. per le coppie di fatto, è competente il giudice titolare del relativo fascicolo.

Dopo ampia discussione la Sezione decide di applicare la prima soluzione trattandosi di norma speciale, destinata, come tale a prevalere sulle altre disposizioni, di carattere generale.

Quindi la competenza è del Giudice Tutelare ed a tal fine viene istituita una rotazione interna per le relative assegnazioni a tutti i Giudici della Sezione, tranne, come detto, nei casi in cui sia già pendente in giudizio di separazione, divorzio ovvero ex art. 337 bis e segg. genitori nel quale caso la competenza ricade sul Giudice che sta procedendo.

In ogni caso, a fronte del ricorso, occorrerà:

- a) Sentire i genitori;
- b) sentire il minore se ha compiuto i dodici anni ovvero anche di età inferiore ove capace di discernimento (che verrà sentito personalmente dal Giudice Tutelare, in Tribunale);
- c) sentire il medico competente ovvero acquisirne il parere.

Passando poi alla casistica che si ritiene possa più frequentemente presentarsi si definiscono le seguenti *linee guida*:

- Minore che si oppone al vaccino a fronte di genitori e/o tutore e/o SS affidatari consenzienti al vaccino stesso: competenza Tribunale dei Minorenni;
- Minore sottoposto a tutela legale (in quanto, ad esempio, entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale): se non vi è contrasto minore/tutore non è necessaria specifica autorizzazione da parte del Tribunale, che si ritiene sia implicita nei poteri conferiti al Tutore ex art. 357 c.c.;
- Minore affidato al SS:
 - 1) se c'è contrasto tra il SS ed i genitori non decaduti, nel senso che uno o entrambi di questi ultimi dissentono sul vaccino, in questo caso il SS o la ASL può inoltrare ricorso al GT ex art. 3 comma V l. 319/2017 (in quanto si ritiene che tra i poteri attribuiti ai SS con l'affidamento agli stessi del minore non rientrino ordinariamente le decisioni inerenti i trattamenti sanitari);
 - 2) se i genitori sono stati dichiarati decaduti, ma non vi è contrasto tra i SS medesimi e minore, il vaccino potrà essere effettuato senza necessità di autorizzazione da parte del GT e/o del Tribunale;
- Minore che dissente da entrambi i genitori nel senso che lui vuole vaccinarsi e loro sono contrari (entrambi): il minore o il medico o la ASL possono rivolgersi al GT che quindi deciderà ex art. 3 comma V l. 219/2017.

Va ricordato che secondo la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina (firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997) ***Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità*** (art. 6 comma 2). ***Pertanto la volontà – in senso positivo o negativo alla vaccinazione – espressa dal minore ultradodicesimo in sede di ascolto, se non può costituire elemento su cui fondare univocamente ed unicamente la decisione, deve in ogni caso essere adeguatamente valorizzata con specifica motivazione in caso di eventuale discostamento da parte del Giudice tanto più stringente quanto il minore, anche in ragione dell'età, abbia mostrato capacità di discernimento*** (Cass. Sez. I, 10.9.2014 nr. 19007)

Nel caso, peraltro, di minore capace di adeguato discernimento, che abbia espresso una chiara ed esplicita volontà di non vaccinarsi, ma il vaccino sia fortemente indicato dal medico per le patologie che già affliggono il minore, il giudice si esprimerà comunque sulla richiesta di autorizzazione: ma va sottolineato che allo stato, non essendovi un obbligo di legge alla vaccinazione, e trattandosi pur sempre di un trattamento sanitario (come emerge esplicitamente dall'art. 1-quinquies, comma 1, del d.l. 172 del 2020) l'autorizzazione non permette di vaccinare coercitivamente il minore finchè si conferma la sua opposizione.

Alle ore 13.30 circa la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

Dr. Maria Antonia Di Lazzaro

Il Presidente della Sezione

Dr. Domenico Pellegrini